

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo indicato nell'Applicazione.

Se nell'Applicazione è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la Somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Ad estensione della garanzia, l'assicurazione copre anche:

1. La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. Nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. La responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili nei veicoli ove presente gancio traino regolarmente dichiarato alla Società;
4. La responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; in questo caso il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata.

Si ricorda che i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di estensioni della garanzia.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive.
2. Responsabilità civile dei trasportati: La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
3. Responsabilità civile per fatto di figli minori: La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
4. Neopatentati - Patente non rinnovata: La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
 - 4.1 La patente venga successivamente rilasciata;
 - 4.2 La data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro;
 - 4.3 La guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato;
 - 4.4 Non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

ESCLUSIONI



1. Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto

Ai sensi dell'art. 129, del D.lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1.1 Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario
- 1.2 Con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
- 1.3 Nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

2. Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- 2.1 Per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall'art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private
- 2.2 Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- 2.3 Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
- 2.4 In caso di dolo del conducente;
- 2.5 Nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
- 2.6 Relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
- 2.7 Nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista;
- 2.8 Se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Sono sempre esclusi:

- ✓ I danni da inquinamento e contaminazione;
- ✓ I danni alle cose in uso, custodia dell'Utilizzatore. L'assicurazione non è, altresì, operante:
- ✓ Con riferimento alla Responsabilità Civile dei trasportati per i danni al conducente e al veicolo stesso;
- ✓ Per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree aeroportuali;
- ✓ Per i danni a terzi dei rimorchi staccati dal veicolo

CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie riportate nella presente sezione le quali si ritengono operanti se richiamate nell'Applicazione ed è stato previsto il relativo Premio

1. Furto

Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni da ordinaria circolazione subiti dal veicolo descritto nell'Applicazione durante la circolazione dopo il furto o la rapina e prima dell'eventuale ritrovamento (esclusi tutti i danni coperti dalle garanzie atti vandalici, calamità naturali o cristalli), compreso il tentato furto di bagagli o altri oggetti che si trovino sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo indicato nell'Applicazione, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave, che il Contraente sia regolarmente in possesso di tutte le chiavi originali in dotazione del veicolo e che il furto sia stato perpetrato con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e manomissione del sistema di avviamento o della centralina elettronica. Inoltre, la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato indicato nell'Applicazione non sia stato oggetto di furto commesso da persona avente accesso alle chiavi dello stesso, e che queste fossero state riposte in luogo sicuro e non accessibile a terzi. L'eventuale furto o smarrimento di una delle chiavi originarie del veicolo deve essere immediatamente denunciata alla casa produttrice del veicolo e deve essere seguita dal rilascio da parte della casa produttrice di un duplicato



opportunamente ricodificato. Nella fattura rilasciata per le operazioni sopra descritte, ai fini della validità della garanzia Furto, deve essere descritta l'inibizione della chiave persa/smarrita.

Il proprietario del veicolo, al momento della denuncia del furto, deve consegnare alla Compagnia in busta chiusa, tutte le chiavi facenti parte della dotazione originaria del veicolo, sia nella parte meccanica che nella parte elettronica, pena l'inoperatività della copertura.

La dotazione di ogni veicolo si compone di almeno due chiavi originarie.

2. Incendio

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio se diretti sulla vettura indicata nell'Applicazione

3. Calamità Naturali

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di alluvioni limitatamente ai danni diretti da bagnamento, mareggiate, frane, caduta della grandine trombe d'aria generate da venti di

portata pari o superiore ad 80 km/h, uragani e venti di portata eccezionale con velocità pari o superiore ad 80 km/h purché rilevati dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento.

4. Cristalli

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici o calamità naturali) delimitanti l'abitacolo del veicolo, con esclusione degli specchietti retrovisori.

5. Kasko Premium

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo indicato nell'Applicazione a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

ESCLUSIONI

ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

La Società non indennizza altresì i danni causati al veicolo da:

- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, danni da neve.
- Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.
- Danni su veicoli diversi da quello assicurato che derivino da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato (c.d. Ricorso terzi da incendio); semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo.
- Dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.
- Colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia cristalli e per urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko) se prevista.
- Dolo o colpa da parte del proprietario/assicurato che agevoli il furto dell'autoveicolo consentendo a terzi l'accesso alle chiavi dello stesso.
- Furto dei frontalini estraibili ivi compreso il sistema di navigazione. La Società, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 C.d.S., non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO

Relativamente alla sola garanzia Kasko, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:



KINTO Italia S.p.A. Società Benefit
 Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma - PEC: kintoitalia@legalmail.it
 Capitale Sociale € 62.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA n° 15354911008 - R.E.A. RM n° 1584815
 Certificata ISO 37001 - Certificata ISO 14001:2015 - Società con Socio Unico - Direzione e Coordinamento di KINTO Europe GmbH

- a. Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 seguenti del Codice della Strada.
- b. Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
- c. Cagionati da cose od animali trasportati sul e/o nel veicolo.
- d. Cagionati da operazioni di carico e scarico.
- e. Subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada".
- f. Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
- g. Causati da Cose trasportate dal vento se non in concomitanza di Trombe d'Aria, Uragani, Vento di portata eccezionale.

